



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Sp. Marco Alleno
Fig. Giuseppe
Prof. Milla
Dr. Paolo De Luca
Cos. De Luca
Giuseppe

UFFICIO _____ DEL LAVORO E DELLA

MASSIMA OCCUPAZIONE DI _____

Servizio _____
Prot. N.° _____ Allegati _____

Risposta al f. N.° _____
del _____



OGGETTO _____

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

L'anno 1993 il giorno 24 del mese di febbraio, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Bari, alla presenza e con la mediazione della Dr.ssa Silvana ZINGARELLI

T R A

gli ISTITUTI DI VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI BARI rappresentati dall'Associazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza (ASSVIGILANZA) e Confcommercio nelle persone dell'AVV. Claudio MORO e Dr. Alberto COSPITO.

E

- la FILCAMS/CGIL - Bari - rappresentata da Maria ANTONELLI ed Eligio CONVERSANO;
- la FILCAMS/CGIL - Comprensorio NORD-BARESE - rappresentata da Giuseppe SCOGNAMILLO e Francesco LOSAPIO;
- la FISASCAT/CISL - Bari - rappresentata da Domenico FERRIGNI, Antonio SABATELLA e Vittorio NIGRI;
- la UILTUCS/UIL - rappresentata da Antonio MONACO, Gaetano DE SUMMA e Diego CARAVELLI;

è presente altresì una folta delegazione di Lavoratori; è stato stipulato il seguente CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.

./.

V I S T I

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente ed, in particolare, l'art. 9, il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale del 16/01/1989 e la piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS. come sopra costituite

R I L E V A T O

- che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 9 del C.C.N.L. 1 Marzo 1991;
- che la specifica interrelazione definita al momento della stipula del C.C.N.L. 1 Marzo 1991 consente di procedere alla stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale;
- che le parti, per la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico, nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguito pattuito dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materie qui convenute e/o a quelle previste dal C.C.N.L.

quanto sopra rilevato.

S I E' S T I P U L A T O

il presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale da valere per i dipendenti dagli Istituti di Vigilanza operanti nella città e provincia di Bari

[Handwritten signatures and stamps]

Caro...
Dip. Hill
Roberto...
Fiducioso...
Elio...
Dip. ...

[Circular stamp: SERVIZIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA - PROV. DI BARI - SERVIZIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA - PROV. DI BARI]

ART. 1 - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Bari tra gli Istituti, i Consorzi e le Cooperative di Vigilanza Privata, in qualunque forma costituiti, ed il relativo personale dipendente.

Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore se ed in quanto ad oggi aziendalmente applicate.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente .

Alu
W. G. R.
Carrocci
Dei

Ch

[Signature]

G. A. J.

Eligio Cozzolino

Prof. Milla
Guido Marone
[Signature]
Longo



ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI - PROFESSIONALITA' SICUREZZA
FORMAZIONE - DIRITTI DI INFORMAZIONE .

Sulla base di quanto espresso nella premessa del presente accordo le parti, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità, intendono attuare un rafforzamento delle relazioni sindacali.

A) Commissione Vigilanza Privata

E' istituita, su base paritetica, la Commissione Vigilanza Privata per la provincia di Bari cui vengono demandati i seguenti compiti:

a) analisi e ricerca di possibili soluzioni dei problemi propri del settore con particolare riferimento alla sicurezza e qualità del servizio, alla corretta applicazione nei confronti del personale dipendente delle norme di legge e di contratto;

b) raccolta dei dati quali il numero delle licenze, delle guardie particolari giurate e delle possibili utenze per, poi, predisporre un elaborato da inoltrare ed illustrare alle Competenti Autorità; nell'elaborato dovranno essere evidenziati anche i dati riferiti a quelle organizzazioni che svolgono servizi del tutto simili a quelli prestati dagli Istituti di Vigilanza regolarmente autorizzati senza che dette organizzazioni siano in possesso della indispensabile licenza di P.S.

La Commissione è composta da ~~sei~~¹² membri effettivi di cui ~~tre~~⁶ designati dalla parte datoriale e ~~tre~~ dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

La Commissione ha sede presso l'Ascom di Bari.

Le parti dovranno designare i propri membri e notificare alle preposte Autorità competenti (Prefettura, Questura, Ufficio ed Ispettorato del Lavoro, ecc.) la costituzione ed i compiti della Commissione.

Per il pratico funzionamento della Commissione sin d'ora si conviene che le quote di finanziamento sono quantificate nella

Handwritten notes on the left margin:
E' il tipo contratto
Aut. [unclear]
[unclear] [unclear]

Handwritten signatures and initials at the bottom:
C. L. H. - [unclear]
[unclear] [unclear]
[unclear] [unclear]



misura dello 0,15% della paga base tabellare e della contingenza mensili per dipendente da calcolarsi per 14 mensilità e che le stesse sono così ripartite:

- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro;

- 0,5% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore.

I finanziamenti come sopra indicati fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di tutti i soggetti ai quali il presente contratto si applica.

Le quote di contributo a carico dei datori di lavoro saranno mensilmente versate unitamente a quelle a carico dei lavoratori secondo le decorrenze, i criteri e le modalità che la Commissione, nel corso della sua prima riunione, fisserà.

B) Ente Bilaterale

Dopo che a livello nazionale verrà istituito l'Ente Bilaterale, le parti si incontreranno per verificare la possibilità di istituire l'Ente Bilaterale per la provincia di Bari.

Aut. Mella
Giuseppe Mella

OK
A

G. De Luca
5
Edgardo Contorno



Decreto del
1/10

C) Diritti di informazione

Le parti, oltre a dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del vigente C.C.N.L., convengono che le aziende forniranno trimestralmente alle OO.SS. territoriali di competenza, informazioni in ordine ai turni di lavoro, ai nastri orari, alle prestazioni di lavoro straordinario ed al calendario dei riposi, con riferimento alla politica degli organici ed ai riflessi occupazionali che eventualmente potrebbero aversi in conseguenza di processi di trasformazione degli istituti di vigilanza.

Caruso d/r

Oh
A

On. Mella
Giuseppe Vianello
cap. Mella
desap. M.

G. A. Jauer
Eligio Cavallotto

Car
Vigilanza



- ART. 3 - ORARIO DI LAVORO -

Il sistema di cui all'art. 43 del vigente C.C.N.L. 1.03.1991 dovrà essere applicato contemporaneamente da parte della generalità degli istituti operanti nella città e provincia di Bari a decorrere dall'1.05.1993.

In caso di comprovate difficoltà applicative riferite a specifiche realtà aziendali, gli Istituti interessati dovranno richiedere, entro il 30.04.1993, alla Commissione Provinciale di cui all'art. 2 di poter differire l'adozione del nuovo sistema di distribuzione dell'orario di lavoro e dovranno attenersi alle decisioni della Commissione.

Comunque, eventuali distribuzioni dell'orario di lavoro difformi da quella prevista dall'art. 43 del citato C.C.N.L. 1.03.1991 dovranno sempre essere autorizzate dalla Commissione Provinciale.

Sino al momento di applicazione del sistema 6+1+1 resteranno in vigore le norme previste dagli artt. ~~6~~⁶ e ~~7~~⁷ del C.I.P. 16.01.1989. Nel corso di un incontro da tenersi in data anteriore all'1.05.1993, le norme di cui ai sopracitati articoli verranno adeguate, in quanto necessario, al nuovo sistema di distribuzione dell'orario.


Caracciolo
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



ART. 6. FERIE-

13/1/89

Si conviene che venga effettuato tra Direzione Aziendale e le strutture sindacali a livello di azienda la necessaria programmazione delle ferie annuali per ogni dipendente. Nella programmazione dovrà tener conto delle esigenze organizzative nascenti dall'applicazione del sistema di abbinamento come previsto dal successivo art.7-

Su esplicita richiesta delle CO.SS. gli Istituti accettano di applicare, a decorrere dall' 1-1-1989 -, in sostituzione dell'art.16 del CCNL, che, pertanto, viene a tutti gli effetti annullato, l'art.16 del CCNL del 6-5-1983- e relativa dichiarazione a verbale che, con gli adattamenti relativi alle due ex festività nazionali abolite (trasformati in permessi) viene di seguito riportato:
"ART. 16 : Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a 31 giorni di calendario e pertanto nel periodo di ferie sono compresi i giorni di riposo settimanali derivanti da regolari turni, le domeniche, nonché le festività nazionali ed infrasettimanali e le due ex-festività di cui all'art.14-

Le ferie non potranno avere inizio nel giorno di riposo settimanale in quelle immediatamente precedenti. Nel caso di ferie frazionate le ne in cui al successivo art.18 - un giorno lavorativo equivale a 1,2 giorni di calendario sia agli effetti del computo del periodo feriale che del calcolo dell'indennità sostitutiva di ferie, fermo restando che la settimana lavorativa quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale é comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì' al sabato agli effetti del computo delle ferie.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che il coefficiente 1,2 convenuto per computare in giorni lavorativi le ferie di calendario si ricava dividendo 31 per 26.

Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale, di cui al precedente art.14 in coincidenza con il giorno di riposo settimanale, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ART. 7- ORARIO e TURNI DI LAVORO-RIPOSI E PERMESSI PER IL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO OPERATIVO-

Le parti ~~XXXXXXXXXXXX~~ avendo verificato, presentemente, la inattuabilità di sistemi diversi in materia di orario di lavoro rispetto a quello previsto dall'art. 10 del vigente CCNL, nella certezza che la modificazione delle contingenti situazioni occupazionali e di mercato permetterà soluzioni diverse, tali da consentire l'abbinamento di riposi e permessi concordano che, con effetto dal 1-4-1989 e per la durata di un anno, in via sperimentale ed in applicazione dell'art. 10 e della relativa dichiarazione delle parti come da accordo nazionale 19-7-1988 - stipulato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ogni lavoratore del ruolo tecnico ~~operativo~~ potrà godere dell'abbinamento di un giorno di permesso con un giorno di riposo contrattuale.

Le giornate che verranno abbinare al riposo contrattuale sono:

- 1) Le sei ex festività religiose (vedi art. 19 punto 1 CCNL vigente).
- 2) I permessi aggiuntivi (vedi art. 19 punti 2 e 3 CCNL vigente) a maturazione avvenuta.


Tale sistema dovrà determinare un numero minimo di dieci ~~anni~~ coincidenze di riposi e permessi.

L'applicazione del sistema di abbinamento verrà concordata a livello aziendale, onde tener conto delle esigenze di servizio e dell'utenza e delle esigenze di godimento delle ferie.

Nel caso in cui il lavoratore avesse l'esigenza di usufruire di detti permessi retribuiti in un giorno diverso rispetto al sistema di cui sopra, potrà concorranee lo spostamento con la Azienda. ~~Parimenti~~ Azienda.

organizzative potrà concordare eventuali spostamenti.

Il sistema sopra individuato, negli Istituti con un numero di dipendenti ridotto e tale da rendere difficilmente praticabile detto sistema, potrà essere applicato solo ed in quanto specificatamente concordato in sede aziendale. In mancanza di tale specifico accordo, si darà applicazione all'art. 10 del vigente CCNL come definito dal citato accordo nazionale del 19-7-1988 -



[Handwritten signatures and initials]
A. Hill
G. De Luca
M. Scarpicci

- ART. 4 - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO .

In caso di ritiro del decreto per indagini disposte dalle Autorità competenti viene risolto il rapporto di lavoro.

Si conviene che a conclusione delle indagini e ad emissione della sentenza definitiva, positiva per il lavoratore, il vigile verrà reintegrato nel suo posto di lavoro, ferma restando la restituzione e/o la concessione del decreto di nomina e del relativo porto di armi.

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente ogni problema connesso al reintegro stesso. Si conviene che in caso di reintegro:

a) nulla sarà dovuto da parte dell'Azienda per il periodo dalla risoluzione del rapporto di lavoro alla nuova assunzione

b) verrà riconosciuta una anzianità convenzionale pari a quella maturata fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, utile ai fini degli scatti di anzianità.

c) In caso di ritiro della patente il personale del ruolo tecnico operativo verrà adibito a servizi, sempre nel ruolo tecnico operativo, in cui non necessita la patente. Eventuali situazioni particolari verranno esaminate in sede aziendale. Le spese per la documentazione necessaria al rinnovo della patente di guida, in caso di ritiro della stessa per fatti accaduti ai lavoratori durante il servizio ed alla guida dei mezzi utilizzati ed autorizzati per il servizio stesso, vengono poste a carico degli Istituti.


Dei

Wig
Chk
[Signature]

Aut. Mille
Federico Vignero
[Signature]
[Signature]

Caracciolo Sab. G. J. J. J.
Eligio Convento

[Signature]



- ART. 5 - FESTIVITA'

Con riferimento al vigente C.C.N.L. si considera giornata festiva anche la domenica di Pasqua.

[Handwritten signatures]
C. L.
W. P.
A.
C. S.
D.

[Handwritten signatures]
A. M.
G. M.
R. S.

[Handwritten signatures]
G. S.
E. C.




- ART. 6 - REGOLAMENTO DELLA GUARDIA GIURATA

All'atto dell'assunzione, unitamente all'equipaggiamento, l'Azienda consegnerà alla guardia nuova assunta il regolamento interno aziendale per consentire al lavoratore di conoscere tutte le disposizioni dell'Azienda inerenti il servizio cui viene assegnato, i limiti e le incombenze cui deve attenersi specie in relazione alle vigenti norme di P.S.

Carli
Wiegro
Andrea Obi
[Signature]

Roberto Melle
Federico Orlando
[Signature]
Giuseppe
G. J. J. J.
Eligio Corvetti



- ART. 7 GARANZIA DI LIVELLI OCCUPAZIONALI -

In caso di perdita di un servizio le parti (Impresa subentrante e Organizzazioni Sindacali Territoriali) si incontreranno in tempo utile per ricercare soluzioni idonee alla eventuale occupazione dei lavoratori interessati, tenuto conto delle oggettive situazioni aziendali.

Una migliore definizione della materia viene demandata alla Commissione di cui all'art 2 del presente C.I.P. -

Out

Miguel
Col

Aut. Hill
[Signature]

[Signature]


Fidano

G. de Juan

[Signature]

Elipio Coaracho

[Signature]



- ART. 8 - PERMESSI RETRIBUITI

In caso di grave lutto familiare (genitori, coniuge, figli, suoceri, fratelli e sorelle) al dipendente verranno concessi n. 3 giorni di permesso retribuito aggiuntivi .

Miguel
Ch L
Antonio Malle
Giuliano Alessandrini
Joseph
G. De Juan
Araceli Ch
Eligio Carverho



La consegna dell'equipaggiamento estivo sarà effettuata entro il 31 Maggio e quella dell'equipaggiamento invernale entro il 30 Novembre .

Gli anni di scadenza saranno rilevati da apposito cartellino personale.

Rispetto alle scadenze le Aziende si impegnano a sottoporre all'esame delle strutture sindacali-aziendali in tempo utile, e comunque prima dell'ordinazione definitiva avanzata alle ditte fornitrici, i campioni di ogni singolo capo di vestiario come avanti elencato.

aut

migra *Col* *Ruff. Miller*
Stano Miller

Carver *St* *Corapi*
G. De Luca
Stigio Corvato



- ART.12 INDENNITA' MEZZI

I mezzi vengono forniti dall'Azienda e sono a suo completo carico.

Laddove è richiesto al lavoratore di usare il proprio mezzo in via transitoria ed eccezionale, ai fini dell'espletamento di un qualsiasi servizio, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari a:

- a) bicicletta £. 1.500.= al giorno
- b) motociclo £. 4.800.= al giorno
- c) macchina £. 9.000.= al giorno

Nell'importo di tali indennità non è compreso il costo del carburante che è a totale carico dell'Azienda. Le indennità di cui sopra decadranno all'atto in cui l'Azienda fornirà i propri mezzi.

mezzo
[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and names]
Amp. Milla
Cesareo Orli
Giuliano Manno
G. De Luca
Eugenio Coverti



- ART. 16 - RINNOVI DECRETO GUARDIA GIURATA - PORTO D'ARMI
E TASSA TIRO A SEGNO.


In ragione di quanto previsto dall'art. 74 C.C.N.L. vigente
il costo per il rinnovo della concessione del decreto di
nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza
di porto d'armi è a completo carico del datore di lavoro.
Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui
della tassa di tiro a segno nazionale.

Aut
Migro

Ch
A
Caracciolo

Dir. Milla
Giuseppe
De Jenu
Stefano

[Signature]



- ART. 17 - INDENNITA'

In forza del combinato disposto dell'art. 37 del C.C.N.L. 1.03.1991 e dell'art. 18 del C.I.P. 16.01.1989, le indennità di cui al citato art. 37 del vigente C.C.N.L. da computarsi al solo fine di quanto previsto dallo stesso C.C.N.L. sono le seguenti:


Rischio:

zona stradale diurna	£. 4.000.=
scorta e trasporto valori diurno	£. 4.600.=
pianonamento fisso diurno	£. 3.300.=
antirapina	£. 4.000.=
amministrativo	£. 2.600.=

Lavoro notturno:

zona stradale	£. 5.500.=
scorta e trasporto valori	£. 5.500.=
pianonamento fisso	£. 4.000.=

[Handwritten signatures and names]
Dopo Milla
Fabiano Manno
Caverio S. L.
Eugenio Caverio
f. de Jan



- ART. 18 - TICKET -

A tutti i lavoratori verrà consegnato un ticket per ogni giornata di effettiva presenza sul lavoro, affinché ne possano usufruire per la consumazione del pasto.

Il ticket, il cui valore è oggi fissato in f. 3.000.= per ogni giornata di effettiva presenza sul lavoro, verrà aumentato secondo gli importi di gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

decorrenza	importo giornaliero di aumento	importo giornaliero da corrispondere
1.3.93	Lit. 1500	Lit. 4500
1.1.95	Lit. 500	Lit. 5000

Alla fine del mese, di norma si procederà al conguaglio sulla base delle giornate effettivamente lavorate. In occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà restituire i " TICKET " relativi ai giorni non lavorati. Le parti confermano che, non essendo il " TICKET " retribuzione, nulla è dovuto a quei lavoratori che non ne curano il ritiro e non lo utilizzano.

Per il solo 1993, in via del tutto eccezionale, ai lavoratori infortunati nel corso dell'anno, in date successive al 28.2.93, verrà corrisposta a titolo di una tantum una somma corrispondente a € 1500 lorda per ogni giorno di assenza del lavoro per infortunio.

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Vertical handwritten notes on the left margin:
E. J. S. Saverio
C. Saverio
M. Saverio

- ART. 20 - TERZO ELEMENTO RETRIBUTIVO -

Il terzo elemento retributivo descritto all'art. 64 del vigente C.C.N.L. esistente a livello provinciale è pari a f. 27.000.= mensili.

Aut.

[Handwritten signature]

Aut. Mills

nippo


[Handwritten signature]
Giuseppe Manno
Caracciolo

[Handwritten signature]

Joseph
G. De Jure

Eligio Converse

[Handwritten signature]



- ART. 21 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto salvo le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 1.05.1992 e scadrà il 30.11.1995.

Esso si intenderà rinnovato di un anno e così di seguito in assenza di disdetta a mezzo di lettera raccomandata dariceversi dall'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza e/o su rinnovo.

Aut

Missa

NOTA A VERBALE: resta in vigore l'accordo sugli scatti di anzianità tra l'Istituto METRONOTTE S.P.A. e le OO.SS. che in copia qui si allega.

Alton *Aut Milla*

Giuseppe Manno *Donato*
Carlo *Giuseppe*
Eligio Corvino

